



Roma, 17.06.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000005773/AG
Oggetto: COVID-19: Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 - “Decreto Liquidità”.
Circolare n. 12317

SS

4.1

IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Publicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto “Liquidità”

Riferimenti: LEGGE 5 giugno 2020, n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (GU n.143 del 6-6-2020).f

Si fa seguito alla circolare federale n. 12154 del 16 aprile 2020 per segnalare le principali modifiche apportate al c.d. Decreto “Liquidità” dalla legge di conversione (L. n. 40/20 del 5 giugno 2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2020 e in vigore dal 7 giugno u.s..

Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

Gli impegni assunti dalla società SACE S.p.A del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese, sono destinati a supporto, oltre che delle piccole e medie anche **delle associazioni professionali e società tra professionisti.**

Le disposizioni dell’articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo il 7 giugno (data di entrata in vigore della legge di conversione) dalle imprese a banche e a intermediari finanziari. I limiti di importo del prestito e le percentuali di copertura della garanzia sono riferiti all’importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere stabiliti modalità attuative e operative, nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per l’esecuzione delle operazioni in questione. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia prevista dalla disposizione sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Dalle garanzie per finanziamenti in **questione sono in ogni caso escluse** le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali.

Nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa - che non può essere superiore a 7,5, come indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un parametro indispensabile per la definizione di "impresa in difficoltà" - sono compresi, nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati e le certificazioni, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.

La garanzia **copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:**

- 90 per cento per imprese **con non più di 5000 dipendenti** in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80 per cento per imprese con valore del fatturato **superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi** di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia.
- 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Le richieste di nuovi finanziamenti, effettuati ai sensi della disposizione in esame, devono essere integrate da una **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara, tra l'altro, **che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale.**

Art. 9 (Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)

Sono prorogati di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati e degli **accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati** aventi scadenza successiva 23 febbraio 2020.

E' stato, inoltre, previsto che il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, abbia ottenuto la concessione dei termini di cui all'art. 161, comma 6 o all'art. 182-bis, comma 7, del R.D. n. 267/ 1942 sulla domanda di concordato o sugli accordi di ristrutturazione dei debiti, possa, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato.

Art. 10 (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

L'articolo, al primo comma, sancisce che i ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, sono improcedibili, ad eccezione dei casi in cui la richiesta sia presentata dal

pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'articolo 15, comma 8, del R.D. 267/1942.

In sede di conversione sono stati precisati i casi in cui tale disposizione non trova applicazione (ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19; istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, 173, e 180 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; richiesta presentata dal pubblico ministero).

Art. 11 (Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al **31 agosto 2020**, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

Art. 12-quater (Modifica all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali)

La novella prevede che ai **fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura si considerino effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.**

Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI)

La norma, come già evidenziato, potenzia anche il Fondo di Garanzia PMI, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e per i professionisti. La garanzia è concessa a titolo gratuito.

In sede di conversione, è stato precisato che **tale misura si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici.**

Art. 25 (Assistenza fiscale a distanza)

La disposizione - che prevedeva la possibilità per i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, di inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria - **è stata soppressa.**

Art. 27 - bis (Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

La novella prevede che i farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del D.L. 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. 405/2001, **erogati in regime di distribuzione diretta** da parte delle strutture pubbliche, **possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale** con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a) e **fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19.**

Art. 29 - bis (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, prevede che ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel **protocollo** condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, **sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali**, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 30-bis (Norme in materia di rifiuti sanitari)

La novella prevede che al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, **i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione**, effettuato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, **sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani**.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)